

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

16° anno n. L 41

14 febbraio 1973

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 377/73 della Commissione, del 13 febbraio 1973, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 378/73 della Commissione, del 13 febbraio 1973, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 379/73 della Commissione, del 13 febbraio 1973, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 5
- Regolamento (CEE) n. 380/73 della Commissione, del 13 febbraio 1973, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 381/73 della Commissione, del 13 febbraio 1973, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino 8
- Regolamento (CEE) n. 382/73 della Commissione, del 12 febbraio 1973, che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili agli indumenti esterni per uomo e per ragazzo, in tessuti di cotone, della voce doganale n. ex 61.01 originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 10
- Regolamento (CEE) n. 383/73 della Commissione, del 12 febbraio 1973, che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili agli indumenti esterni per uomo e per ragazzo, in tessuti non di cotone della voce doganale n. ex 61.01 originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 11
- Regolamento (CEE) n. 384/73 della Commissione, del 12 febbraio 1973, che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili alle sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini in tessuti non di cotone, della voce doganale n. ex 61.03 originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 12
- Regolamento (CEE) n. 386/73 della Commissione, del 13 febbraio 1973, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 13
- Regolamento (CEE) n. 387/73 della Commissione, del 13 febbraio 1973, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso 14

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 377/73 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1973

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 244/73⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che in data 13 febbraio 1973 è stato dato l'annuncio ufficiale di una modificazione della parità del dollaro degli Stati Uniti d'America ; che, in attesa dell'espletamento delle procedure che si concluderanno con la dichiarazione formale della nuova parità di detta moneta al Fondo monetario internazionale, conviene adottare fin da ora, per il

calcolo dei prelievi, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità annunciato ; che è stato chiesto il parere del Comitato monetario ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 244/73 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 1° 2. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 1973 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	50,14
10.01 B	Frumento duro	44,83 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	35,44 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	25,42
10.04	Avena	15,99
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	36,49 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	23,23
10.07 C	Sorgo	29,73
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	88,95
11.01 B	Farine di segala	59,99
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	78,32
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	95,34

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 378/73 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 1973
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1631/72 ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che in data 13 febbraio 1973 è stato dato l'annuncio ufficiale di una modificazione della parità del dollaro degli Stati Uniti d'America ; che, in attesa dell'espletamento delle procedure che si concluderanno con la dichiarazione formale della nuova parità di detta moneta al Fondo monetario internazionale, conviene adottare fin da ora, per il calcolo dei prelievi, un tasso di conversione basato

sul cambiamento di parità annunciato ; che è stato chiesto il parere del Comitato monetario ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 1° 8. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 febbraio 1973 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	2,49
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0,21	0,21	0,21
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 379/73 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 1973
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 326/73⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo

conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1973, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 febbraio 1973 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(M.u./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

N.B.: Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6. 5. 1972).

REGOLAMENTO (CEE) N. 380/73 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 1973

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 254/73 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 254/

73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1973.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 30 del 1° 2. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / 100 kg) Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	5,95
	II. zucchero greggio	4,13 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	5,95
	II. zucchero greggio	4,13 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 381/73 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1973

che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 765/72 ⁽⁵⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1973.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 1^o. 6. 1970, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 15. 4. 1972, pag. 31.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	u.c. per grado/hl	Tipo	u.c. per grado/hl
R I			
Béziers	1,671	A I	
Montpellier	1,709	Bordeaux	2,251
Narbonne	1,646	Nantes	1,730
Nîmes	1,629	Bari	1,960
Perpignan	1,743	Cagliari	1,920
Asti	2,106	Chieti	nessuna quotazione
Firenze	2,080	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,920
Lecce	2,000	Trapani (Alcamo)	1,968
Pescara	nessuna quotazione	Treviso	2,240
Reggio Emilia	1,920		
Treviso	2,160		
Verona (per i vini locali)	2,000		
			u.c./hl
R II		A II	
Bari	2,320	Rheinfalz (Oberhaardt)	nessuna quotazione
Barletta	2,320	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
Cagliari	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione	A III	
		Mosel	nessuna quotazione
R III	u.c./hl	Rheingau	nessuna quotazione
Rheinfalz	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione		

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 382/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1973

che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili agli indumenti esterni per uomo e per ragazzo, in tessuti di cotone, della voce doganale n. ex 61.01 originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario, pari ai tre quarti dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto;

considerando che per gli indumenti estermi per uomo e per ragazzo, in tessuti di cotone e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 90 tonnellate; che alla data del 5

febbraio 1973 le importazioni nella Comunità dei detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2764/72 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 16 febbraio 1973 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo — in tessuti di cotone

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 296 del 30. 12. 1972, pag. 69.

REGOLAMENTO (CEE) N. 383/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1973

che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili agli indumenti esterni per uomo e per ragazzo, in tessuti non di cotone della voce doganale n. ex 61.01 originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario, pari ai tre quarti dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto;

considerando che per gli indumenti esterni per uomo e per ragazzo, in tessuti non di cotone e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 90 tonnellate; che alla data

del 5 febbraio 1973 le importazioni nella Comunità dei detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2764/72 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 16 febbraio 1973 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N: della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo — in tessuti non di cotone

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GUn. L 296 del 30. 12. 1972, pag. 69.

REGOLAMENTO (CEE) N. 384/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1973

che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili alle sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini, in tessuti non di cotone, della voce doganale n. ex 61.03 originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario, pari ai tre quarti dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto;

considerando che per le sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini, in tessuti non di cotone, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 90 tonnellate; che alla data

del 5 febbraio 1973 le importazioni nella Comunità dei detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2764/72 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 16 febbraio 1973 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini — in tessuti non di cotone

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 296 del 30. 12. 1972, pag. 69.

REGOLAMENTO (CEE) N. 386/73 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1973

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento ;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco ; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69 ⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio ;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo ; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo

applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media ;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese ; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base ; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica ;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione ; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato, per 100 chilogrammi di prodotti, a 0,0595 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 13. 5. 1969, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 387/73 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1973

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 250/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/73 ⁽⁶⁾;

considerando che in data 13 febbraio 1973 è stato dato l'annuncio ufficiale di una modificazione della parità del dollaro degli Stati Uniti d'America; che, in attesa dell'espletamento delle procedure che si concluderanno con la dichiarazione formale della

nuova parità di detta moneta al Fondo monetario internazionale, conviene adottare fin da ora, per il calcolo dei prelievi, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità annunciato; che è stato chiesto il parere del Comitato monetario;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68 ⁽⁷⁾, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68 ⁽⁸⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 250/73 modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 30 del 1. 2. 1973, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1973, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 febbraio 1973 che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (all'esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
07.06 A	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	0,480 ⁽¹⁾	0,360 ⁽¹⁾
11.01 C	Farina d'orzo ⁽²⁾	5,297	4,797
11.01 D	Farina d'avena ⁽²⁾	2,932	2,432
11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ⁽²⁾	7,011	6,511
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso ⁽²⁾	3,939	3,689
11.01 F	Farina di riso ⁽²⁾	1,126	0,876
11.01 G	Farina di saraceno ⁽²⁾	0,725	0,225
11.01 H	Farina di miglio ⁽²⁾	2,733	2,483
11.01 I J	Farina di scagliola ⁽²⁾	0,250	0
11.01 K	Farina di sorgo ⁽²⁾	3,216	2,966
11.01 L	Farine di cereali diverse da quelle di frumento (grano), di frumento segalato, di segala, d'orzo, d'avena, di granturco, di riso, di saraceno, di miglio, di scagliola o di sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 A II	Semole e semolini di segala ⁽²⁾	7,047	6,547
11.02 A III	Semole e semolini d'orzo ⁽²⁾	5,297	4,797

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (all'esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena ⁽²⁾	2,932	2,432
11.02 A V a) 1	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, destinati all'industria della birra ⁽²⁾	0,567	0,067
11.02 A V a) 2	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, non destinati all'industria della birra ⁽²⁾	7,011	6,511
11.02 A V b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso ⁽²⁾	3,939	3,689
11.02 A VI	Semole e semolini di riso ⁽²⁾	1,126	0,876
11.02 A VII	Semole e semolini di saraceno ⁽²⁾	0,725	0,225
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio ⁽²⁾	2,733	2,483
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo ⁽²⁾	3,216	2,966
11.02 A X	Semole e semolini di cereali diversi da quelli di frumento (grano), spelta, frumento segalato, segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio o sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B I a) 1	Cereali mondati (decorticati o filati) d'orzo ⁽²⁾	4,514	4,264
11.02 B I a) 2 aa)	Avena spuntata	1,628	1,378
11.02 B I a) 2 bb)	Cereali mondati (decorticati o filati) d'avena ⁽²⁾	2,682	2,432
11.02 B I a) 3	Cereali mondati (decorticati o filati) di grano saraceno ⁽²⁾	0,450	0,200
11.02 B I a) 4	Cereali mondati (decorticati o filati) di miglio ⁽²⁾	4,144	3,894
11.02 B I b) 1	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di orzo ⁽²⁾	4,514	4,264
11.02 B I b) 2	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di avena ⁽²⁾	2,682	2,432
11.02 B I b) 3	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di grano saraceno ⁽²⁾	0,450	0,200
11.02 B I b) 4	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di miglio ⁽²⁾	4,144	3,894
11.02 B II a)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di frumento (grano) ⁽²⁾	6,857	6,607
11.02 B II b)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di segala ⁽²⁾	5,087	4,837
11.02 B II c)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di granturco ⁽²⁾	6,037	5,787
11.02 B II d)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di sorgo ⁽²⁾	4,903	4,653
11.02 B II e)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, granturco, orzo, avena, saraceno, miglio o sorgo ⁽²⁾	0,250	0

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (all'esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) ⁽²⁾	8,199	7,949
11.02 C II	Cereali perlati di segala ⁽²⁾	6,069	5,819
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo ⁽²⁾	7,163	6,663
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽²⁾	2,412	2,162
11.02 C V	Cereali perlati di granturco ⁽²⁾	6,037	5,787
11.02 C VI	Cereali perlati di saraceno ⁽²⁾	0,450	0,200
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio ⁽²⁾	4,144	3,894
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo ⁽²⁾	4,903	4,653
11.02 C IX	Cereali perlati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento (grano) ⁽²⁾	5,317	5,067
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala ⁽²⁾	3,960	3,710
11.02 D III	Cereali solamente spezzati d'orzo ⁽²⁾	2,968	2,718
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati d'avena ⁽²⁾	1,628	1,378
11.02 D V	Cereali solamente spezzati di granturco ⁽²⁾	3,939	3,689
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati di saraceno ⁽²⁾	0,378	0,128
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati di miglio ⁽²⁾	2,733	2,483
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati di sorgo ⁽²⁾	3,216	2,966
11.02 D IX	Cereali solamente spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 E I a) 1	Cereali schiacciati di orzo ⁽²⁾	2,968	2,718
11.02 E I a) 2	Cereali schiacciati di avena ⁽²⁾	1,628	1,378
11.02 E I a) 3	Cereali schiacciati di saraceno ⁽²⁾	0,378	0,128
11.02 E I a) 4	Cereali schiacciati di miglio ⁽²⁾	2,733	2,483
11.02 E I b) 1	Fiocchi d'orzo ⁽²⁾	5,830	5,330
11.02 E I b) 2	Fiocchi d'avena ⁽²⁾	3,202	2,702
11.02 E I b) 3	Fiocchi di saraceno ⁽²⁾	0,725	0,225

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (all'esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.02 E I b) 4	Fiocchi di miglio ⁽²⁾	4,881	4,381
11.02 E II a)	Cereali schiacciati o fiocchi di frumento (grano) ⁽²⁾	9,442	8,942
11.02 E II b)	Cereali schiacciati o fiocchi di segala ⁽²⁾	7,047	6,547
11.02 E II c)	Cereali schiacciati o fiocchi di granturco ⁽²⁾	7,011	6,511
11.02 E II d)	Cereali schiacciati o fiocchi di sorgo ⁽²⁾	5,734	5,234
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso ⁽²⁾	1,987	1,487
11.02 E II e) 2	Cereali schiacciati o fiocchi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo ad esclusione dei fiocchi di riso ⁽²⁾	0,500	0
11.02 F I	Agglomerati (pellets) di frumento (grano) ⁽²⁾	9,442	8,942
11.02 F II	Agglomerati (pellets) di segala ⁽²⁾	7,047	6,547
11.02 F III	Agglomerati (pellets) di orzo ⁽²⁾	5,297	4,797
11.02 F IV	Agglomerati (pellets) d'avena ⁽²⁾	2,932	2,432
11.02 F V	Agglomerati (pellets) di granturco ⁽²⁾	7,011	6,511
11.02 F VI	Agglomerati (pellets) di riso ⁽²⁾	1,126	0,876
11.02 F VII	Agglomerati (pellets) di saraceno ⁽²⁾	0,725	0,225
11.02 F VIII	Agglomerati (pellets) di miglio ⁽²⁾	2,733	2,483
11.02 F IX	Agglomerati (pellets) di sorgo ⁽²⁾	3,216	2,966
11.02 F X	Agglomerati (pellets) di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio o sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	4,226	3,726
11.02 G II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	3,213	2,713
11.06 A	Farine e semolini denaturati di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune	0,730	0,300
11.06 B I	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune destinati alla fabbricazione di amido o fecola	1,760	0
11.06 B II	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune non destinati alla fabbricazione di amido o fecola	7,523	5,643

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (all'esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	9,743	8,843
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,507	6,607
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	5,644	4,744
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	4,444	3,544
11.07 B	Malto torrefatto	5,031	4,131
11.08 A I	Amido di granturco	1,760	0,060
11.08 A II	Amido di riso	3,806	1,256
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	1,700	0
11.08 A IV	Fecola di patate	1,760	0,060
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diversa dalla fecola di patate	1,760	0,030
11.09 A	Glutine allo stato secco, di frumento (grano)	15,000	0
11.09 B	Glutine diverso da quello presentato allo stato secco di frumento (grano)	15,000	0
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ⁽³⁾ , sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	8,078	0,078
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ⁽³⁾ , presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5,560	0,060
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	8,078	0,078
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	5,560	0,060
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	1,100	1,100
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,760	1,760

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (all'esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	3,520	3,520
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	0,880	0,880
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	3,520	3,520
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate) con un tenore in proteine, riferito alla sostanza secca superiore al 40 % in peso	15,074	0,074

(¹) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(²) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(³) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.